

Art. 1

Natura giuridica

1. La struttura denominata "Casa di Riposo Comunale", già disciplinata dalle deliberazioni consiliari n.128/78 e n. 110/94, costituisce presidio pubblico di ospitalità collettiva per anziani, ai sensi della Legge regionale del 10 novembre 1992 n.29, così come modificata dalla Legge Regionale 10 maggio 1993, n. 19, e si conforma agli standard strutturali ed organizzativi in conformità a quanto disposto dal Consiglio Regionale.
2. Ai fini della Legge Regionale 6/6/1988, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare della classificazione tra i servizi residenziali ricompresi negli interventi sostitutivi del nucleo familiare, di cui all'art 54 della medesima Legge, la Casa di Riposo Comunale riveste natura di "residenza protetta" in quanto diretta ad una utenza autosufficiente o non autosufficiente purché non bisognevole di prestazioni sanitarie ospedaliere.

Art. 2

Finalità

1. L'organizzazione della residenza protetta Casa di Riposo Comunale si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) continuità del rapporto familiare con possibilità di rientri in famiglia per l'utente, salvo che non esistano obiettive situazioni di impossibilità e di inopportunità valutate dai competenti servizi sociali;
 - b) apertura all'ambiente esterno in modo da fornire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;
 - c) collaborazione costante con i servizi sociali della zona per la proposizione delle ammissioni e delle dimissioni degli utenti;
 - d) salvaguardia dei legami affettivi.
2. Nella struttura sono assicurati il servizio mensa, le attività di relazione e le attività diurne e ricreative con propri servizi, ovvero con l'utilizzazione dei servizi esistenti sul territorio.
3. La residenza ha caratteristiche distributive e tipologia d'arredo tali da facilitare l'autonomia personale dei soggetti ospiti.

Art. 3

Servizio erogato

1. La Residenza Protetta "Casa di Riposo Comunale" garantisce agli ospiti il soddisfacimento dei bisogni primari, supportandoli nelle difficoltà personali e di autonomia.
In particolare, la residenza Protetta garantisce agli ospiti i seguenti interventi:
 - assistenza diretta alla persona (aiuto per l'igiene personale, per i pasti e le funzioni della vita quotidiana);
 - assistenza tutelare (protezione, sorveglianza, controllo della persona);
 - collegamento con le prestazioni dei servizi sociali;

- attività di ricreazione, per favorire la capacità di rapporto e di socializzazione, e per sollecitare le potenzialità individuali culturali e ricreative, per offrire occasioni di ricreazione, svago ed incontro;

- prestazioni di natura sanitaria (controlli medici, cura delle malattie, qualora non richiedenti ricovero ospedaliero, medicazioni, terapie, prestazioni riabilitative non complesse);

- continuità nell'assistenza, qualora l'ospite perda in tutto o in parte la propria autosufficienza.

2. La residenza offre inoltre servizi di tipo alberghiero (servizio pasti, lavanderia, stireria, pulizia degli ambienti di vita).

Tali servizi sono regolati da specifici capitolati d'oneri.

3. La consegna degli indumenti alla lavanderia è documentata mediante apposito verbale di presa in carico sottoscritto dall'addetto al servizio.

4. L'ingresso nella lavanderia e nella cucina è vietato alle persone non espressamente autorizzate dalla Direzione della struttura.

Art. 4

Capacità ricettiva

1. La capacità ricettiva della struttura, ritenuta ottimale, in termini di costi e benefici, in conformità a quanto disposto dal Consiglio Regionale è di 49 posti residenza.

Art. 5

Norme edilizie ed attrezzatura

1. La superficie totale utile per ogni ospite, compresi i servizi e gli spazi esistenti attrezzati, è fissata in almeno 20 metri quadrati, di cui almeno il 25 per cento destinati a spazi esterni.

2. La struttura si articola nei seguenti spazi:

a) spazi privati.

Sono articolati in camere da letto non superiori a quattro letti. La superficie da assicurare a ciascun ospite, è di almeno mq. 9, 17 mq. nella stanza sino a due ospiti, 24mq per tre ospiti, 30 mq per quattro ospiti, esclusa la superficie relativa al servizio igienico.

3. E' previsto un servizio igienico ogni quattro ospiti;

b) spazi collettivi e per servizi:

4. La residenza è dotata di spazi collettivi e per servizi, articolata in modo tale da consentire un ambiente accogliente, così da favorire le relazioni e le attività ricreative e di tempo libero. Le sale da pranzo sono posizionate al piano terreno ed hanno una superficie adeguata al numero degli ospiti.

5. Almeno due dei servizi igienici devono essere conformi alla normativa sulle barriere architettoniche come previsto dal D.P.R. 384/1978. Inoltre deve essere garantito, ogni 20 utenti, un bagno assistito, attrezzato con vasca isolata su tre lati e munito di tutte le attrezzature necessarie (lifter, maniglioni).

6. La cucina è ubicata in locali idonei di dimensioni tali da soddisfare le esigenze dell'utenza, e strutturata come previsto dalla normativa vigente in materia (L. n.283/62 e successive modi-

ficazioni e D.P.R. n. 327/80).

7. I locali per i servizi generali (guardaroba, lavanderia, stireria, deposito materiali, dispense, locali per servizi tecnici) sono previsti in relazione alle necessità ed alla complessità della struttura.

8. Devono, inoltre, essere previsti magazzini e locali per ambulatorio medico.

9. I corridoi e le rampe devono consentire il trasporto agevole di carrozzelle, presidi di deambulazione e personale.

10. La Residenza Protetta deve essere in regola con la normativa vigente in materia di rifiuti speciali, ed in materia di eliminazione di barriere architettoniche conformi alle disposizioni della legge 13/89 e del D.M. 236/89.

Art.6

Personale

1. Per le attività socio-assistenziale e di organizzazione in generale sono previste le seguenti figure professionali:

- un direttore tecnico amministrativo della struttura;
- in relazione alla capacità ricettiva della struttura, altro personale amministrativo e d'economato, secondo le previsioni della pianta organica;
- personale per la cucina e servizi generali di pulizia;
- un animatore o coordinatore delle attività di socializzazione per un numero di ore commisurato al numero di ospiti;
- quaranta minuti di operatore socio assistenziale o dei servizi tutelari nelle ventiquattro ore per ogni ospite autosufficiente e sessanta minuti di operatore socio assistenziale o dei servizi tutelari nelle ventiquattro ore per ogni ospite non autosufficiente.

2. Ad eccezione del personale amministrativo, tutto o parte dei servizi possono essere affidati a terzi.

3. Il personale comunale opera nel rispetto dei compiti e delle mansioni previsti dalle normative vigenti per i vari profili professionali e le relative qualifiche funzionali.

4. Il personale delle imprese affidatarie opera altresì nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato d'onori e delle prescrizioni impartite dal Comune.

5. Tutto il personale operante nella struttura, sia esso dipendente dal Comune o da impresa affidataria, è tenuto al pieno rispetto delle norme del presente regolamento ed è coordinato funzionalmente dal Capo Servizio della Casa di Riposo.

6. Il personale eventualmente adibito alla somministrazione di alimenti dovrà essere munito della tessera sanitaria prescritta dalla legge e indossare durante il lavoro indumenti conformi alle disposizioni sanitarie vigenti.

7. Tutto il personale verrà altresì sottoposto ad esami clinici con cadenza annuale onde prevenire eventuali malattie infettive.

8. Il personale operante nella Casa di Riposo Comunale è manlevato da ogni responsabilità per danni causati a persone e cose da parte degli utenti all'interno della struttura.

9. E' altresì manlevato da ogni responsabilità di eventuali danni subiti dagli ospiti durante le uscite.

Art. 7

Assistenza sanitaria

1. Alle attività sanitarie si provvede con il sotto indicato personale, messo a disposizione dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi del D.P.C.M. 8/8/1985, o mediante convenzione:

1) medico responsabile dell'assistenza sanitaria.

Lo stesso è responsabile della assistenza sanitaria agli ospiti ed è tenuto altresì a garantire:

- l'organizzazione della vita comunitaria;
- l'adozione e l'applicazione da parte della struttura di norme igienico sanitarie rispondenti alla tutela delle condizioni psico fisiche dei ricoverati;
- la predisposizione e l'attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità degli ospiti;
- la vigilanza sulla tenuta dei farmaci ai sensi delle normative in atto.

Il medico responsabile dell'assistenza sanitaria può essere un medico di medicina generale scelto dai residenti della struttura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22/07/1996 n. 484 e disciplinato da provvedimento della Giunta Regionale.

In mancanza di accordo con i medici di medicina generale, la struttura deve comunque assicurare, con contratto professionale, la presenza di personale medico, secondo i parametri sopra indicati.

Il medico responsabile dell'Assistenza Sanitaria nella residenza protetta, trattandosi di struttura non ospedaliera o assimilata alla stessa, sostituisce, a tutti gli effetti, il direttore sanitario, in quanto le attività dallo stesso espletate relative alla organizzazione della vita comunitaria ed alla applicazione delle norme vigenti per tutelare degli ospiti sono riconducibili alla generale competenza del medico in materia di prevenzione;

2) Infermieri professionali: dieci minuti di prestazioni di infermiere professionale, nelle ventiquattro ore, per ogni ospite autosufficiente e trentacinque minuti di prestazioni di infermiere professionale, nelle ventiquattro ore per ogni ospite, non autosufficiente.

Art. 8

Dotazione

1. La Casa di Riposo non dispone di un proprio patrimonio. Rientra essa stessa nel patrimonio del Comune di Vado Ligure che provvede quindi alla fornitura e alla dotazione dei beni durevoli, semidurevoli e di consumo necessari al funzionamento.

2. I beni durevoli sono inventariati a cura dell'Economo comunale.

3. Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire condizioni di sicurezza elevata e comfort adeguato per tutti gli utenti, anche allettati.

Art. 9

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi alla Residenza protetta i soggetti che:

- a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- b) siano esenti da patologie infettive; siano esenti da patologie psichiatriche, ad eccezione dei posti riservati a pazienti psichici inseriti su base convenzionale a totale carico dell'A.S.L.; i soggetti con patologie cronico degenerative del sistema nervoso centrale (demenze senili, cerebropatie vasculometriche, malattia di Alzheimer, ecc.) non possono superare il 5% del numero dei rimanenti posti nella Residenza;
- c) abbiano residenza e domicilio nel Comune di Vado Ligure da almeno un anno dalla data di domanda di ammissione, ovvero vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, ovvero, in ulteriore subordine, siano residenti in un Comune dell'Ambito relativo al sistema dei Servizi Sociali.

2. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata dai seguenti documenti:

- 1) copia del documento di identità;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione del reddito o di documento equivalente, secondo la normativa fiscale, nonché autocertificazione relativa alla consistenza patrimoniale e reddituale.
- 3) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva ex L. 15/68;
- 4) codice fiscale;
- 5) questionario AGED, compilato dal medico curante o di base, il quale dovrà essere confermato al momento in cui il posto si renda effettivamente disponibile.

3. Al momento dell'ammissione, l'anziano dovrà produrre alla Direzione della Residenza:

- a) i seguenti accertamenti sanitari effettuati presso una struttura pubblica: R Wasserman, Markers epatite A,B,C,HIV, Mantoux o test tine;
- b) i seguenti accertamenti sanitari effettuati presso una struttura pubblica e con esito negativo: coprocultura, tampone faringeo e radiografia del torace;
- c) questionario compilato dal medico curante e contenente anamnesi, stato di salute, patologie pregresse ed in atto, terapie praticate, nonché la certificazione dell'assenza della necessità di prestazioni sanitarie ospedaliere. La domanda di ammissione è esaminata ed istruita dal Servizio sociale competente e completata dalla seguente documentazione:

- 1) relazione del Servizio sociale competente per distretto di provenienza, dalla quale risultino espletate tutte le procedure atte ad evitare il ricovero, i rapporti avuti con l'anziano e gli eventuali familiari e la valutazione di merito circa l'inevitabilità del ricovero;
- 2) risultanze dell'esame, da parte dell'Unità di valutazione geriatrica competente, della scheda AGED.

4. All'atto dell'ammissione è sottoscritta una impegnativa di ricovero per chi deve corrispondere l'onere della retta.

Tale impegnativa deve essere sottoscritta dal richiedente e da quanti tenuti all'obbligo degli alimenti come disposto dall'art. 433 del c.c.

5. Qualora i redditi dei richiedenti non fossero sufficienti ad assicurare la corresponsione della retta stabilita, dovrà essere presentata domanda di contributo straordinario per integrazione retta indirizzata ai Servizi sociali comunali.

6. E' onere dell'interessato e di quanti tenuti all'obbligo degli alimenti comunicare tempestivamente ai Servizi sociali gli eventuali maggiori redditi che dovessero essere percepiti suc-

cessivamente all'atto del ricovero, ai fini dell'eventuale conseguente revoca del contributo.

7. In ogni caso i Servizi sociali procedono annualmente d'ufficio ad una verifica della situazione reddituale e patrimoniale delle persone sopra indicate.

Art. 10

Procedure di ammissione

1. L'ammissione è proposta dal Comitato di gestione su indicazione del Servizio Sociale, ed è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Le domande che non hanno avuto immediato esito positivo, causa la mancanza di posti disponibili, sono inserite in una lista di attesa.
3. La priorità non è data dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, ma dal punteggio determinato secondo l'allegato A-1) al presente Regolamento.

Art. 11

Comitato tecnico di gestione

1. E' istituito un Comitato tecnico di gestione della Residenza protetta, così composto:
 - Direttore tecnico amministrativo della Residenza;
 - Medico responsabile della struttura;
 - Assistente sociale del Comune;
 - Rappresentante degli utenti secondo quanto disposto dalla deliberazione della G.R. n. 52 del 13.1.1995.
2. Il Comitato interviene nella vita interna della Residenza con le seguenti attribuzioni:
 - 1) presenta al Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali le proposte in ordine all'ammissione degli ospiti;
 - 2) propone progetti e programmi relativi all'organizzazione della vita interna ed esterna, suggerisce provvedimenti ed iniziative anche in relazione alle norme regolamentari.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente.
4. Le riunioni sono verbalizzate da un impiegato amministrativo del Comune, con funzioni di Segretario.

Art. 12

Costo del Servizio

1. In base all'art. 5 della L.R. 21/88 l'utente ha il dovere di contribuire alle spese del servizio utilizzato.

Gli assistiti e le persone tenute a corrispondere a questi ultimi gli alimenti, ovvero a provvedere al loro mantenimento, concorrono alla copertura del costo secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale, in base ai criteri individuati dal Consiglio Regionale nell'ambito del piano triennale dei servizi sociali.

2. E' comunque assicurata, all'assistito titolare di pensione, la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione I.N.P.S., in vigore per i lavoratori dipendenti.

3. Per i cittadini che hanno un reddito inferiore a tale quota e senza persona tenuta a fornire loro un sostegno economico, il servizio è gratuito.

Art. 13

Criteri generali per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale a norma dell'articolo precedente e con l'osservanza dei seguenti criteri:

- differenziazione della retta per soggetti autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti;

- copertura complessiva totale del costo del servizio tenuto conto di tutte le entrate (proventi, trasferimenti, contributi);

- articolazione in un numero limitato di tariffe e con arrotondamento alle migliaia o centinaia di lire.

2. La tariffa così determinata è corrisposta per l'intero limitatamente ai soggetti non residenti i quali potranno essere inseriti a totale carico dell'Amministrazione Comunale del luogo di residenza.

3. Agli utenti residenti è riconosciuto un abbattimento della tariffa, non superiore al 40%, mediante corresponsione di un contributo da parte dei Servizi Sociali per l'inserimento nella struttura.

4. Le rette sono soggette a rivalutazione annuale sulla base dell'indice di inflazione per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT, salvo opportuni arrotondamenti alle centinaia di lire.

Art. 14

Modalità di pagamento della retta

1. Gli utenti in grado di coprire per intero l'importo dovuto e determinato ai sensi dell'articolo precedente o per essi le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 c.c. provvedono a versare mensilmente presso la tesoreria comunale, personalmente o tramite i Servizi sociali, la somma pari all'ammontare della retta giornaliera per il periodo di permanenza nella struttura.

2. Qualora gli utenti siano ammessi a contributo per integrazione parziale o, ricorrendone i presupposti, totale della retta i Servizi sociali impegnano e liquidano la somma di cui trattasi su apposito capitolo della spesa.

Art. 15

Norme di comportamento degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti ad un comportamento corretto fra di loro e nei confronti del personale, ad agevolarlo nell'espletamento del suo lavoro e a favorire il buon funzionamento della struttura.
2. Il contegno irrispettoso verso il personale e la non osservanza ripetuta delle norme che regolano l'andamento della struttura possono costituire titolo alla dimissione della stessa.
3. E' vietato agli utenti:
 - accedere alle parti della Casa di Riposo a loro non riservate, salva esplicita competente autorizzazione;
 - introdurre ed asportare alcunché non sia preventivamente autorizzato;
 - allontanarsi dalla Casa senza informarne il personale incaricato.
4. Gli utenti non possono detenere presso di sé somme contanti superiori alle L. 500.000 (cinquecentomila) od oggetti di valore consistente eccettuati quelli di particolare significato affettivo. Possono richiedere alla Direzione amministrativa della struttura la custodia di valori e documenti, esclusi i libretti di risparmio al portatore.
5. Gli utenti possono ricevere visite nelle sale comuni durante l'orario stabilito. L'accesso di visitatori nelle camere da letto è consentito solo nel caso di allettamento o indisposizione dell'utente.
6. Le uscite degli utenti avvengono durante l'orario stabilito con l'obbligo di rientro all'ora dei pasti.
7. L'intenzione di assentarsi per un'intera giornata deve essere comunicata al personale compilando un modulo sottoscritto dall'utente o dai familiari che lo accompagnano.
8. Gli utenti possono assentarsi per partecipare a soggiorni di vacanza o per recarsi presso parenti o altre persone e permanervi per non più di trenta giorni in un anno senza perdere il diritto al posto.
9. Per un'assenza facoltativa, all'anno, superiore ai quindici giorni e inferiore al mese e per ricoveri ospedalieri per periodi non inferiori a quindici giorni viene sospesa la corresponsione della retta a decorrere dal primo giorno.
10. Per le assenze dovute a ricoveri ospedalieri l'utente ha diritto alla conservazione del posto fino al compimento del terzo mese dalla data del ricovero. Oltre il terzo mese potrà essere riammesso soltanto previa presentazione di domanda.
11. La dimissione volontaria dalla struttura è libera in ogni momento e deve essere comunicata per iscritto.

Art. 16

Utenti non autosufficienti

1. Qualora venga a mancare l'autosufficienza, sia temporaneamente, che irreversibilmente, sono promossi tutti gli interventi tesi ad assicurare la continuità di assistenza.
In tali casi deve necessariamente prevedersi un adeguamento della retta dovuta.
2. Laddove l'utente venga a trovarsi in condizioni di infermità di mente tali da renderlo in-

capace di provvedere ai propri interessi e non abbia coniuge o parenti entro il 4° grado o affini entro il 2° grado, la Direzione della struttura può rivolgersi al Pubblico Ministero territorialmente competente al fine dell'attivazione del procedimento diretto all'eventuale pronuncia di interdizione o inabilitazione.

3. Resta ferma ogni disposizione in materia di trattamento sanitario obbligatorio (artt. 34 e 35 legge 23.12.1978, n. 833)

4. Per le situazioni che prevedono assistenza infermieristica e sanitaria continuativa, non erogabile all'interno della residenza protetta, tale da far rilevare una prevalenza degli interventi sanitari rispetto a quelli sociali, viene promosso il trasferimento dell'anziano ad altra residenza sanitariamente idonea.

Art. 17

Norma finale

1. Il regolamento, approvato con delibera n.49 del 02/06/1998, è modificato come sopra descritto agli art. 1-4-5-6-7-11-14-15-17.

INDICE

Art. 1	Natura giuridica.....	Pag. 1
Art. 2	Finalità.....	Pag. 1
Art. 3	Servizio erogato.....	Pag. 1
Art. 4	Capacità ricettiva.....	Pag. 2
Art. 5	Norme edilizie ed attrezzatura.....	Pag. 2
Art. 6	Personale.....	Pag. 3
Art. 7	Assistenza sanitaria.....	Pag. 4
Art. 8	Dotazione.....	Pag. 4
Art. 9	Requisiti per l'ammissione.....	Pag. 5
Art. 10	Procedure di ammissione.....	Pag. 6
Art. 11	Comitato tecnico di gestione.....	Pag. 6
Art. 12	Costo del Servizio.....	Pag. 7
Art. 13	Criteri generali per la determinazione delle tariffe.....	Pag. 7
Art. 14	Modalità di pagamento della retta.....	Pag. 7
Art. 15	Norme di comportamento degli utenti.....	Pag. 8
Art. 16	Utenti non autosufficienti.....	Pag. 9
Art. 17	Norma finale.....	Pag. 9